REGOLAMENTO (CE) N. 3012/94 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1994

recante modifica del regolamento (CE) n. 2150/94 che fissa, per il cotone non sgranato, la produzione effettiva per la campagna di commercializzazione 1993/1994, che determina per la campagna 1994/1995 la produzione stimata e la riduzione provvisoria dell'aiuto e che fissa l'importo della diminuzione del prezzo d'obiettivo per la campagna 1995/1996, nonché la riduzione definitiva per la campagna 1994/1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 [2], in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CE) n. 2150/94 della Commissione [3] ha fissato la riduzione provvisoria dell'aiuto in attesa dell'adozione, da parte del Consiglio, della modifica del regolamento (CEE) n. 1964/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo all'adattamento del regime d'aiuto per il cotone instaurato dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2760/94 [5], per tener fede al proprio impegno di ridurre la percentuale massima di riduzione dell'aiuto dal 20 al 18,5 % ; che il regolamento (CEE) n. 1964/87 è stato modificato in tal senso dal regolamento (CE) n. 2760/94 ; che occorre di conseguenza modificare il regolamento (CE) n. 2150/94 allo scopo di fissare la riduzione definitiva per la campagna 1994/1995 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2150/94, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente :

« — la riduzione dell'aiuto è fissata a 23,843 ECU/100 kg. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna 1994/1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.
[2] GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.
[3] GU n. L 228 dell'1. 9. 1994, pag. 31.
[4] GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14.
[5] GU n. L 294 del 15. 11. 1994, pag. 1.